



ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA

ATO 9 - AGRIGENTO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 21 DEL 28.04.2023

Oggetto: Conseguenzialità incarico legale all'avv. Girolamo Rubino per opporre Controricorso a fronte del Ricorso avanzato dalla Curatela del Fallimento di Girgenti Acque S.p.A. innanzi la Corte Suprema di Cassazione per l'annullamento della Sentenza n.62/2023 della Corte d'Appello di Palermo, in esito al procedimento R.G. 2105/2016.

Premesso che

-con Deliberazione del Commissario Straordinario Liquidatore n. 35 del 14.10.2016, l'ex Consorzio d'Ambito in liquidazione aveva provveduto a conferire incarico legale all'avv. G. Rubino del Foro di Agrigento, al fine di patrocinare l'Ente nel Ricorso innanzi la Corte d'Appello, proposto dal Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti avverso la Sentenza del Tribunale di Agrigento n.449/2016 che, in esito al proc. iscritto al R.G. n.50014/2010, aveva accertato e dichiarato un credito in favore di Girgenti Acque S.p.A. di € 211.514,50, la condanna di quest'ultima alla rifusione in favore del Consorzio di Ambito delle spese giudiziali, ammontanti ad € 28.000,00, nonché il proprio difetto di giurisdizione in relazione alle domande proposte da Girgenti Acque S.p.A. nei confronti del terzo chiamato Consorzio d'Ambito, affermando la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;

-la Curatela del Fallimento di Girgenti Acque S.p.A., con Ricorso in riassunzione del procedimento R.G.n.2105/2016 dinanzi la Corte d'Appello di Palermo avverso la Sentenza del Tribunale di Agrigento n.449/2016, richiedeva il rigetto dell'appello proposto dal Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti, la condanna del Consorzio d'Ambito (oggi ATI) per inadempienza rispetto agli obblighi di consegna di cui all'art.2 dell'ex Convenzione di gestione del 2007, al fine di rivalere la Girgenti Acque di quanto pagato al Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti per fornitura dell'acqua sorgentizia o, comunque, a tenerla indenne delle somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento in favore del Tre Sorgenti medesimo;

-che con Sentenza n.62/2023, notificata in data 23.01.2023, la Corte d'Appello di Palermo ha condannato la Girgenti Acque S.p.A. al pagamento della somma di € 2.508.913,17 oltre interessi di legge in favore del Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti, con la condanna a rifondere all'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento le spese di giudizio, liquidate in € 23.000,00 (oltre magg. Forf. 15%, iva e cpa come per legge);

-che con Deliberazione del Consiglio Direttivo n.4 del 27.01.2023, l'ATI ha conferito procura all'avv. G. Rubino per depositare istanza di insinuazione nel passivo del Fallimento di Girgenti Acque S.p.A., del credito per spese legali derivanti dalla Sentenza n.62/2023, sopra citata;

Atteso che in data 22.03.2023, con nota e-mail dell'avv. G. Rubino acquisita agli atti in pari data, è stato notificato Ricorso in Cassazione, presentato dalla Curatela del Fallimento di Girgenti Acque S.p.A. per l'annullamento della Sentenza n.62/2023 della Corte d'Appello, in esito al giudizio r.g. n. 2105/2016;

Considerato che è stata manifestata la volontà dell'Ente di resistere all'impugnazione in Cassazione, ravvisando l'opportunità di proseguire nella difesa degli interessi giuridici ed economici dell'Ente, con mandato legale all'avvocato G. Rubino, già difensore dell'ATI nel giudizio R.G. 2105/2016;

Considerato che, pertanto, per ragioni di continuità difensionale ed economia dei costi d'incarico, con nota del 17.04.2023 prot. n.2363, l'ATI ha provveduto a darne siffatta comunicazione all'avv. G. Rubino;

Vista la nota di accettazione per la prosecuzione dell'incarico legale di cui trattasi, sulla scorta del preventivo di spese e competenze dell'importo onnicomprensivo di € 10.182,65, resa con comunicazione, acquisita agli atti d'Ufficio in data 20.04.2023 prot.n.2437;

Richiamato l'art. 17, co 1 lett. d) del D. Lgs. n.50 del 19 aprile 2016 che espressamente qualifica l'incarico di rappresentanza processuale dell'Ente come appalto di servizi, comunque escluso dall'integrale applicabilità della disciplina del codice dei contratti di cui al D. Lgs. 50/2016;

Atteso che l'art. 4 dello stesso codice dei contratti contempla, comunque, per i contratti pubblici esclusi, una tutela minima direttamente declinata dall'art. 97 della Costituzione e dai principi dell'azione amministrativa. La disposizione in esame prevede espressamente che: "L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica";

Considerato il parere interlocutorio della Commissione Speciale del Consiglio di Stato del 14 settembre 2017, interpellata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo cui: "per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all'art. 17, co.1 lett.d), sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante -anche se non esclusiva- componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione";

Osservato altresì il parere adottato dal Consiglio Nazionale Forense, reso su richiesta dell'ANAC, nel corso della seduta del 15 dicembre 2017 che riporta: "i servizi legali di cui all'art.17, co.1 lett. d) del codice possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici in via diretta, su base fiduciaria, sempre nel rispetto dei principi che sempre guidano l'azione amministrativa";

Viste le Linee guida n.12 per l'affidamento dei servizi legali, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018;

Considerato che questa ATI, con delibera n. 45 del 06.10 2017, si è dotata di un Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali a professionisti esterni, prevedente un elenco di avvocati di fiducia dal quale attingere per la propria difesa e rappresentanza legale;

Considerato che l'art. 4 del suddetto Regolamento prevede che la scelta del professionista è operata nel rispetto di taluni principi comprendendo, tra gli altri, anche casi di consequenzialità con gli incarichi precedentemente conferiti, aventi lo stesso oggetto;

Ritenuto di procedere all'adozione degli atti di competenza, quale la formalizzazione dell'incarico all'avv. Girolamo Rubino e l'assunzione dell'impegno di spesa dell'importo onnicomprensivo di € 10.182,65, a fronte del preventivo di massima per spese e competenze di cui a nota del 20.04.2023;

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica, espresso dal dirigente ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della L.142/90, come recepita con L.R. n.48/91, con le modifiche ex art. 12 della L.R. 30/2000;

Visto il parere favorevole sulla regolarità contabile, espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della L.142/90, come recepita dalla L.R. n.30/2000, considerato che la spesa è urgente ed indifferibile dal momento che, in caso di sua mancata attivazione, può arrecarsi danno all'Ente;

Visti:

- il D. Lgs. n.267/2000 "Testo Unico Enti Locali" e s.m.i.;
- l'art. 17, co 1 lett. d) del D. Lgs.n.50/2016 "Codice dei Contratti";
- il vigente O.R.EE.LL. della Regione Siciliana;
- la legge 142/90, come recepita dalla L.R. n.48/91 e s.m.i.;
- il D.M. n.55/2014 recante il nuovo sistema tariffario dei parametri ministeriali forensi;
- Il Regolamento per il conferimento degli incarichi legali n.45/2017
- l'art.12 dello Statuto che stabilisce le competenze del Direttore

Per quanto sopra

DETERMINA

la premessa in narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione intendendosi qui richiamata e trascritta, al fine di rappresentare e difendere gli interessi giuridici ed economici dell'ATI, per la costituzione in giudizio con Controricorso, a fronte del Ricorso dinanzi la Corte di Cassazione avanzato dalla Curatela del Fallimento di Girgenti Acque S.p.A. per l'annullamento della Sentenza n.62/2023 emessa dalla Corte d'Appello, in esito al procedimento R.G. 2105/2016;

- di **incaricare l'avv. Girolamo Rubino** per ragioni di consequenzialità e continuità del rapporto già instaurato in prime cure, oltreché per ragioni di conclusione del giudizio e, per quanto attinente l'oggetto del servizio legale in affidamento, nell'interesse esclusivo dell'ATI;
- di **impegnare** l'importo onnicomprensivo di € 10.182,65 (Euro diecimilacentottantadue/65) alla missione 1 programma 11, titolo 1 macroaggregato 03 cap. 13011 "spese legali" del redigendo bilancio di previsione 2023;
- di **dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134 co 4 del T.U.E.L.


Il Direttore Generale
Ing. Enzo Greco Lucchin

**ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
A G R I G E N T O**

OGGETTO: Conseguenzialità incarico legale all'avv. Girolamo Rubino per opporre Controricorso a fronte del Ricorso avanzato dalla Curatela del Fallimento di Girgenti Acque S.p.A. innanzi la Corte Suprema di Cassazione per l'annullamento della Sentenza n.62/2023 della Corte d'Appello di Palermo, in esito al procedimento R.G. 2105/2016.

Pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge N. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni:

Parere in ordine alla: REGOLARITÀ TECNICA:

Si esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione di cui sopra.

Aragona, li _____

Il Direttore Generale
Ing. Enzo Greco Lucchina

Parere espresso ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno N. FL 25/97

Parere in ordine alla: REGOLARITÀ CONTABILE

Attestante, altresì, se necessaria, la copertura finanziaria e l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio e riscontrante la capienza del relativo stanziamento. Atteso che la spesa è urgente ed indifferibile, dal momento che, in caso di sua mancata attivazione, può arrecarsi danno all'Ente

Si esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione di cui sopra.

Aragona, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Salvatore Alesci